

## **Delibera regionale 1584/2005**

### **Requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi richiesti per l'erogazione delle prestazioni veterinarie da parte di strutture pubbliche e private. Modalità di autorizzazione delle nuove strutture, tempi e modalità per l'adeguamento delle strutture già autorizzate**

#### **Articolo 1**

##### *Classificazione delle strutture.*

1. Le strutture veterinarie pubbliche e private sono classificate in relazione alle seguenti tipologie:

- a) studio veterinario esercitato in forma sia singola che associata;
- b) ambulatorio veterinario esercitato in forma sia singola che associata;
- c) clinica veterinaria - casa di cura veterinaria;
- d) ospedale veterinario;
- e) laboratorio veterinario di analisi.

2. Le strutture di cui al comma 1, assoggettate al rispetto delle norme generali e speciali in materia di igiene nonché alle norme sul benessere animale con riguardo alle esigenze delle specie trattate, sono così individuate:

a) per studio veterinario si intende la struttura ove il medico veterinario, generico o specialista, esplica la sua attività professionale in forma privata e personale.

#### **Articolo 2**

##### *Autorizzazione delle strutture veterinarie.*

1. Le nuove strutture veterinarie di cui all'art. 1, lettera a), se vi è l'accesso di animali, b), c), d) ed e) sono sottoposte ad autorizzazione sanitaria.

2. L'autorizzazione sanitaria di cui al comma 1 è rilasciata, ai sensi dell'*art. 23 del D.P.R. 10 giugno 1955, n. 854* dal Sindaco, previo parere favorevole del Servizio Veterinario dell'Azienda USL competente per territorio.

#### **Articolo 3**

##### *Requisiti delle strutture veterinarie.*

1. Le nuove strutture veterinarie di cui all'art. 1, lettera a), se vi è l'accesso di animali, b), c), d) ed e), nonché quelle già autorizzate ed in esercizio sottoposte a ampliamenti pari ad un aumento della superficie di almeno il 10%

della struttura esistente o a trasformazione di tipologia, devono possedere i requisiti minimi generali e specifici di cui alla successiva Sezione prima, alla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale regionale del presente provvedimento.

2. Le strutture veterinarie di cui all'art. 1, già autorizzate ed in esercizio, che non possiedono i requisiti minimi generali e specifici di cui alla Sezione prima, devono adeguarsi entro 5 anni dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale regionale del presente provvedimento.

#### **Articolo 4**

##### *Controllo del mantenimento dei requisiti.*

1. Il Servizio Veterinario dell'Azienda USL competente per territorio espleta i controlli sulle strutture veterinarie, finalizzati alla verifica del possesso e mantenimento dei requisiti di cui all'art. 3.

2. La verifica della permanenza dei requisiti minimi deve essere effettuata con periodicità almeno quinquennale.

##### *Sezione prima*

#### **Requisiti minimi delle strutture veterinarie**

##### **1) Studio veterinario con accesso di animali e ambulatorio veterinario**

#### **Requisiti minimi strutturali**

I locali e gli spazi devono essere correlati alla tipologia delle prestazioni erogate.

La dotazione minima di ambienti per l'attività dell'ambulatorio veterinario è la seguente:

- sala d'attesa;
- area per adempimenti amministrativi;
- sala per l'esecuzione delle prestazioni;
- spazi o armadi destinati al deposito di materiale d'uso, farmaci, attrezzature, strumentazioni;
- servizi igienici;
- deve insistere su unità edilizie separate da locali o impianti aventi finalità commerciali o artigianali o allevatoriali.

#### **Requisiti minimi impiantistici**

La dotazione minima impiantistica prevista deve essere:

- nella sala d'attesa e nei locali operativi deve essere assicurata adeguata illuminazione e ventilazione, inoltre pavimento e pareti (fino a 2 mt) devono essere lavabili e disinfettabili;

- impianto idrico.

### **Requisiti minimi tecnologici**

Deve disporre di attrezzature e presidi medico-chirurgici in relazione alla specifica attività svolta.

### **Requisiti minimi organizzativi**

Deve possedere i seguenti requisiti organizzativi:

- affissione dell'orario e delle modalità di accesso alla struttura;

- identificazione e comunicazione all'utenza del nominativo del direttore sanitario.